



**Alla Direttrice dell'Agenzia delle
Entrate dell'Emilia-Romagna**

Dott.sa Rossella Orlandi

Gentilissima Rossella Orlandi,
crediamo che il benessere organizzativo nasca dall'attenzione alle esigenze di lavoratrici e lavoratori.

Dispiace constatare che Lei, in ambito di utilizzo delle ferie pregresse, non voglia uniformarsi all'interpretazione dataLe dalla Direzione Centrale Divisione Risorse, su sollecitazione della nostra Organizzazione Sindacale, con nota 161735 del 14-04-2020 (che si allega).

Se il rinvio delle ferie non è stato richiesto dal lavoratore queste si intendono rinviate al 30 giugno dell'anno successivo. Non ci sono indicazioni di limiti o quantità di giorni perché il CCNL non mette alcun limite.

Crediamo che le regole siano da rispettare sempre, per di più quando sono a favore dei lavoratori, anche perché diminuiscono a vista d'occhio, così come successo per i permessi orari in lavoro agile, anche con il supporto di *altre* oo.ss..

Le chiediamo il rispetto delle disposizioni ed eventuale disobbedienza speriamo di vederla applicata nell'interesse dei lavoratori come già accaduto in pandemia nella chiusura delle sedi a rischio.

Lavoratrici e lavoratori presenteranno il loro piano ferie pregresse in rispetto delle indicazioni della Direzione Centrale sicuri nel trovare in Lei piena corrispondenza.

p USB PI Agenzie Fiscali

Paolo Campioni
Paolo Campioni

USB PI Emilia-Romagna – Agenzie Fiscali

Indirizzo: Via Aurelio Saffi 69 - 40131 Bologna

Telefono/i: 051.0065997 Fax: 051.0065958 Email: emiliaromagna.agenziefiscali@usb.it Sito Web: emiliaromagna.usb.it

Agli Uffici Centrali di Staff
Alle Divisioni
Alle Direzioni Centrali
Alle Direzioni Regionali
Alle Direzioni Provinciali di Trento e
Bolzano

OGGETTO: Fruizione ferie pregresse – Precisazioni

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 152836 del 4 aprile scorso, con la quale sono state date indicazioni sulle modalità di fruizione delle ferie pregresse da parte dei lavoratori che svolgono la propria attività in lavoro agile.

Al riguardo, si precisa che il termine del 30 aprile previsto al comma 15 dell'art. 28 del CCNL Funzioni centrali va riferito unicamente ai casi in cui il dipendente abbia chiesto, con formale istanza, il rinvio della fruizione delle ferie residue al 31 dicembre per motivi personali.

Pertanto, in mancanza di formale richiesta da parte del lavoratore, il termine ultimo per la fruizione delle ferie pregresse è quello di cui al comma 14 dell'art. 28 del CCNL Funzioni centrali, cioè il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

IL CAPO DIVISIONE

Carlo Palumbo

firmato digitalmente